

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 25/12/2012

Svolgimento del processo

Il sig. Pe. Fe. ricorre avverso gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Brescia - Ufficio Controlli, con i quali venivano determinati sinteticamente, ex art. 38 DPR 600/73, per i periodi di imposta 2006 e 2007, redditi complessivi, rispettivamente pari a € 93.805,00 e 91.559,49.

L'Ufficio, analizzata la situazione del contribuente e preso atto che il medesimo nell'anno 2005 acquistava una abitazione e nell'anno recedente aveva intestato un autoveicolo, ha proceduto all'analisi della congruità del reddito complessivo dichiarato, ritenendo non congrua la dichiarazione in reazione alla sintetica capacità di spesa rilevata dagli indici di capacità contributiva e procedendo all'accertamento sintetico del reddito per il periodo 2006 e 2007.

Il ricorrente eccepisce che l'Ufficio non ha tenuto conto dell'effettiva capacità contributiva del ricorrente, limitata, in fatto, da particolari situazioni familiari.

Si costituisce l'Ufficio che sottolinea la piena regolarità e legittimità del proprio operato dovendosi lo stesso riferire all'obiettiva applicazione dei coefficienti previsti dalla Legge.

Conclusioni delle parti.

Per la parte ricorrente: annullare gli accertamenti per evidenti incongruenze nelle presunzioni.

Per la parte resistente: rigettarsi i ricorsi con condanna alle spese.

La Commissione si riservava.

A scioglimento della riserva la Commissione osserva. Preliminarmente i ricorsi vengono riuniti per connessione oggettiva e soggettiva. I ricorsi sono fondati e meritano l'accoglimento.

Il Collegio rileva che le argomentazioni offerte e la documentazione prodotta dal ricorrente appaiono sufficienti a dimostrare l'incongruenza delle presunzioni evidenziate in accertamento.

Come sostenuto anche dall'Ufficio, il cd "redditometro" è uno strumento che consente all'Amministrazione Finanziaria di rideterminare il reddito del contribuente quando le spese poste in essere dello stesso palesano una capacità contributiva superiore rispetto a quanto dichiarato e che l'applicazione del cd "redditometro" richiede la preventiva verifica della disponibilità, in capo al contribuente, di una serie di beni e servizi considerati indicatori di capacità contributiva.

Orbene, il Collegio ritiene che l'Ufficio abbia solo "meccanicamente" applicato i conteggi automatici del cd "redditometro" senza minimamente entrare nel merito della possibile disponibilità o indisponibilità dei beni "intestati" al contribuente fermandosi alla sola apparenza della titolarità.

Il contribuente argomenta, e dimostra, che di detti beni o non ne aveva la piena disponibilità o non aveva le possibilità fisiche del cosiddetto mantenimento degli stessi. Sul possesso dell'autovettura vi è da rilevare che la sospensione della patente costituisce, ex lege, l'indisponibilità dell'utilizzo del mezzo; pertanto è sufficiente il provvedimento di sospensione a dimostrarne l'indisponibilità (e le conseguenti spese di esercizio).

Sul possesso dell'abitazione, i provvedimenti giudiziari per il recupero di somme dovute quali rate di mutuo dimostra pienamente il contrario della "capacità di mantenimento".

Il Collegio, presentate le argomentazioni sopra esposte , esaminati gli atti e le produzioni documentali ritiene illegittimi gli accertamenti così predisposti dall'Ufficio per incongruenza nelle presunzioni.

Per la particolarità della materia trattata si ritiene sussistano ragionevoli e validi motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti e compensa le spese.